

**Politecnico
di Torino****Contratto per l'affidamento in concessione del servizio relativo all'organizzazione e gestione della manifestazione "Career days - edizione" - CIG B48B6E1D8C - CUI S00518460019202400030****TRA**

Il Politecnico di Torino, di seguito nominato per brevità anche "Amministrazione Contraente", con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA 00518460019, rappresentata dal Dott. Mauro Cecchi, in qualità di Responsabile dell'Area Approvvigionamenti, Gare e Contratti Pubblici, delegato ai fini della sottoscrizione del presente Atto con Decreto del Direttore Generale n. 189 del 22.01.2024, domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

E

Il dott. Giuseppe Venier nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED] [REDACTED] nella sua qualità e in veste di Legale Rappresentante della società Cesop Communication s.r.l. con sede legale a Bologna indirizzo via San Felice n. 13, CAP 40122, Codice Fiscale 02198881209 e Partita IVA 04681350270 iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Bologna n. REA BO-420259 di seguito denominato anche "Affidatario" e congiuntamente denominate le "Parti"

Premesso che

- con Decreto del Direttore Generale n. 540 del 19.02.2024, è stata indetta la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs 36/2023, per l'affidamento in concessione del servizio relativo all'organizzazione e gestione della manifestazione "Career days - edizione 2024";
- attraverso la piattaforma U-BUY n. G00265 del 20.02.2024, si è dato avvio alla procedura, contraddistinta dai seguenti codici CIG B074C5F5C4 - CUI S00518460019202400030;
- con Decreto del Direttore Generale n. 983 del 25.03.2024, risultando comprovati in capo all'affidatario i requisiti richiesti ai fini della partecipazione, è stata dichiarata l'aggiudicazione efficace e disposto l'avvio d'urgenza in favore della società Cesop Communication S.r.l.;
- In data 30.04. 2024 è stato sottoscritto il relativo contratto, il cui articolo 2 prevede la facoltà per il Politecnico di Torino, fatta salva la disponibilità da parte della Città di Torino a rilasciare l'autorizzazione all'uso degli spazi destinati all'evento, di richiedere il rinnovo del contratto, per l'edizione 2025, alle medesime condizioni contrattuali;
- con DDG n. 68/2025 del 13.01. 2025 è stato autorizzato il rinnovo del contratto Prot. n. 31035 del 30.04.24;
- in data 28.01.2025 è stata inoltrata, attraverso la piattaforma della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), la richiesta di comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2, D. Lgs. 159/2011. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dall'accertamento successivo alla stipula della sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.



Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le parti, nelle rispettive qualità

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento, in concessione, del servizio relativo all'organizzazione e gestione della manifestazione "Career day - edizione 2025".

L'Affidatario deve eseguire il servizio, nel rispetto delle modalità e dei tempi descritti nel Capitolato Speciale d'Oneri, accettato incondizionatamente dal concorrente in fase di presentazione dell'offerta e che costituisce parte integrante del presente contratto; costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto l'offerta economica presentata dall'Affidatario.

Nel servizio oggetto di affidamento si intendono comprese le prestazioni di manodopera, la fornitura dei materiali, l'uso dei macchinari ed ogni altro onere non specificatamente elencato, ma necessario per l'esecuzione a regola d'arte del servizio stesso.

2. Giorni della manifestazione, durata e fasi dell'affidamento

La manifestazione si svolgerà il 20 e 21 maggio 2025: durante tutte le giornate (in orario continuato tra le 9:30 e le 18) gli studenti e laureati del Politecnico di Torino potranno interagire con le aziende presso gli stand.

Le date indicate potrebbero essere soggette ad eventuali variazioni nel caso intervenissero elementi esterni che potrebbero compromettere l'efficacia dell'evento. Le nuove date saranno concordate con il concessionario, in ogni caso nel mese di maggio o giugno.

Il contratto prevede differenti fasi di esecuzione con relative tempistiche, che potranno subire variazioni previo accordo tra le parti.

La durata dell'affidamento decorre dal 14.01.2025, data di avvio anticipato del servizio, come risultante da verbale di avvio, e termina con la consegna del report finale dell'evento.

Entro e non oltre due settimane dall'avvio del servizio e comunque entro e non oltre 60 giorni solari dall'inizio della manifestazione, il Concessionario dovrà consegnare al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto il progetto esecutivo dell'intervento, come descritto al par. 10 del Capitolato Speciale d'Oneri.

In nessun caso si potrà procedere con le attività operative senza approvazione da parte del Politecnico.

Nel prospetto seguente sono riportate le principali fasi di esecuzione del servizio con le relative tempistiche:

ATTIVITÀ	DATA
CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO	entro e non oltre due settimane dall'avvio del servizio o stipula del contratto e comunque entro e non oltre il 7 febbraio 2025



ATTIVITÀ	DATA
CONSEGNA PROSPETTO DIVERSE OPZIONI DI ADESIONE AL CAREER DAY, CATALOGO DEI SERVIZI	entro e non oltre due settimane dall'avvio del servizio o stipula del contratto e non oltre il 31 gennaio 2025
PROGETTAZIONE IMMAGINE DELL' EVENTO, ARTICOLAZIONE DEL SITO WEB, CONSEGNA DEI MATERIALI DECLINATI E PRESENTAZIONE PROCEDURA ONLINE DI REGISTRAZIONE ALL'EVENTO	entro il 20.02.2025
PUBBLICAZIONE SITO WEB	10.03.2025
ELENCO DEFINITIVO DELLE AZIENDE PARTECIPANTI	10.05.2025
CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI DELLA STRUTTURA E DEGLI IMPIANTI	19.05.2025 entro le ore 12:00
CONSEGNA REPORT MANIFESTAZIONE	30.06.2025

3. Ammontare dell'appalto – Contributo concessorio

L'affidatario ha offerto un rialzo percentuale del 507,13% sull'importo del contributo minimo posto a base di gara, pari a € 100.000,00, corrispondente ad un canone concessorio pari a € 607.103,00 oltre IVA.

Per il rinnovo relativo alla concessione dell'evento in titolo, è confermato il medesimo importo. Non sono previsti oneri per la sicurezza per la riduzione di rischi interferenziali.

4. Verifica di conformità

La prestazione contrattuale è soggetta a verifica di conformità.

Il Responsabile unico del Progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione ed emette il certificato di regolare esecuzione se accerta che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Nel caso di difformità della prestazione o di parti di essa alle specifiche tecniche minime contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il Politecnico potrà richiedere all'affidatario di eliminare a proprie spese – entro il termine di 15 giorni - le difformità e/o i vizi riscontrati, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'affidatario e la risoluzione del contratto qualora la fornitura fosse del tutto inadatta alla sua destinazione.



5. Subappalto

Non avendo l'affidatario indicato nell'istanza di partecipazione la volontà di subappaltare, né precisato le parti delle prestazioni oggetto del subappalto, il subappalto non è ammesso in conformità a quanto disposto dall'art. 119, comma 4 del D.lgs. 36/2023.

6. Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante

Il Politecnico si riserva la facoltà di richiedere nel corso dell'esecuzione variazioni al contratto, ove indicato nella lettera d'invito e nei limiti previsti dall'art. 120 D. Lgs. 36/2023.

7. Obblighi assicurativi a carico dell'Affidatario

L'Affidatario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare in relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'Affidatario, verificatosi durante l'esecuzione dell'appalto. Sono, di conseguenza, a carico dell'Affidatario – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile.

A tal fine, in conformità a quanto previsto al par. 20 della lettera di invito, ha stipulato presso la società Chubb European Group SE la polizza per responsabilità civile verso terzi e dipendenti n. ITCANY10000 valida fino al 31.12.2025 con massimale di 10.000.000 per sinistro.

Si intendono a carico esclusivo dell'affidatario gli scoperti e le franchigie.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

La polizza è conservata agli atti della Stazione Appaltante.

8. Cauzione definitiva

L'Affidatario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto ha costituito, ai sensi degli art. 53 e 117 del D. Lgs. 36/2023, la polizza fideiussoria n. 2075254, emessa da Revo Insurance S.p.A. - in data 22.01.2025; l'importo della garanzia è pari al 5% dell'importo contrattuale ed ammonta a euro 30.355,15.

La suddetta garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione a cura della Stazione Appaltante.

In caso di escussione, anche parziale della predetta cauzione definitiva, la stessa dovrà essere reintegrata fino a concorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta del Politecnico di Torino.

9. Norme in materia di sicurezza

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, il Politecnico di Torino e l'Affidatario, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.



Nello specifico dichiarano di attuare tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in relazione ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, ai rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Politecnico di Torino e al coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98.

È stata inoltre acquisita agli atti la dichiarazione di idoneità tecnico professionale di cui all'allegato XVII del D.lgs. 81/2008.

10. Inadempienze e penalità

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile Unico del Progetto gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Affidatario, qualora l'inadempimento permanga, il Politecnico di Torino risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Ove si verificano inadempienze dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dal Politecnico di Torino penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Oneri. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse.

Inoltre, fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili al concessionario, il Politecnico di Torino potrà applicare le seguenti penalità:

1. per ogni mancato adempimento agli obblighi previsti al par. 9 del CSO (Prestazioni inerenti alla comunicazione): 1.000 €;
2. per il ritardato adempimento degli obblighi previsti al par. 9 del CSO (Prestazioni inerenti alla comunicazione): penale dell'1 per mille del valore economico stimato della concessione (500 €) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
3. per ogni mancato adempimento agli impegni previsti al par. 10 del CSO (Caratteristiche, modalità di esecuzione del servizio e presentazione del progetto): 1.000 €;
4. per il ritardato adempimento agli impegni previsti al par. 10 del CSO (Caratteristiche, modalità di esecuzione del servizio e presentazione del progetto): penale dell'1 per mille del valore economico stimato della concessione (500 €) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
5. per il ritardato ripristino dello stato dei luoghi (pulizie, ripristino dell'area, ecc.) di cui al par. 11 del CSO: 1.000 € per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sui tempi di consegna indicati. In caso di mancata effettuazione delle attività, oltre ad applicare la penale fino al momento del ripristino dello stato dei luoghi, la Stazione Appaltante provvederà ai sensi del par. 11 del presente contratto;
6. per la mancata consegna della dichiarazione di cui al par. 12.2 (rispetto delle norme nell'esecuzione della concessione): 500 €;
7. per la mancata presenza del responsabile del servizio o di un suo incaricato per tutte le fasi della manifestazione, in contrasto con quanto richiesto al par. 12.4 del CSO: 500 € per giorno o frazione di giorno di assenza;
8. per il mancato rispetto dell'impegno di cui al par. 12.7 del CSO (esclusività dell'evento): 500 €;
9. per la mancata consegna della reportistica di cui al par. 12.8 del CSO (reportistica presenze a fine giornata) o di fine evento: 500 €;



10. per il ritardo della consegna della reportistica di cui al par. 12.8 del CSO (reportistica presenze a fine giornata) o di fine evento: 0,3 per mille del valore economico stimato della concessione (150 €) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
11. per la mancata consegna della reportistica di cui al par. 12.9 del CSO (report riferimenti aziende partecipanti): 1.000€; per il ritardo 0,3 per mille del valore economico stimato della concessione (150 €) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Per l'applicazione delle penali si procederà alla contestazione all'Affidatario del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Progetto. Entro il limite di 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, l'Affidatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Politecnico, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell'Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valere sulla cauzione definitiva.

11. Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Affidatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico di Torino, dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario, oltre ad applicare le previste penali.

12. Diffida ad adempiere e risoluzione di diritto del Contratto

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l'Affidatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Nel caso di Inadempienze gravi o ripetute, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa Aggiudicataria e l'applicazione delle penali già contestate.

In ogni caso, il Politecnico non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite esattamente.

La risoluzione comporta l'incameramento a titolo di penale della garanzia definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento da parte dell'Affidataria degli eventuali maggiori danni subiti dal Politecnico.

Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate in fase di esecuzione del contratto da parte dell'Affidataria, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.



13. Clausola risolutiva espressa

Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) situazione di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel capitolato e nell'offerta presentata in fase di trattativa;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- e) subappalto non autorizzato della prestazione;
- f) cessione totale o parziale del contratto;
- g) quando l'ammontare delle penali applicate nei confronti dell'Affidatario superi il 10% dell'importo contrattuale;
- h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
- i) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio/fornitura per decisione unilaterale dell'Appaltatore;
- j) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- k) qualora l'Appaltatore risultasse destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- l) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- m) In tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, c. 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- n) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;
- o) in tutti gli altri casi previsti dalla documentazione della procedura di affidamento, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte del Fornitore, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

La risoluzione comporta l'incameramento a titolo di penale della garanzia definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento da parte dell'Affidataria degli eventuali maggiori danni subiti dal Politecnico.

Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Affidatario, sarà riconosciuto a quest'ultimo unicamente l'ammontare relativo alla parte della fornitura eseguita in modo



completo ed accettata dall'Amministrazione, decurtato delle penali applicabili e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico la fornitura.

L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

14. Recesso

Il Politecnico di Torino può recedere dal contratto in qualunque tempo secondo quanto previsto all'art. 123 D. Lgs. 36/2023, cui si rinvia.

15. Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo, secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 120, c. 12 D. lgs. 36/2023.

16. Pagamento del contributo all'Ateneo e modalità di fatturazione

Il contributo dovuto dal Concessionario in base a quanto previsto all'art. 3 del presente contratto dovrà essere versato in un'unica rata a seguito di richiesta di pagamento da parte dell'Ateneo, che potrà essere emessa a partire dal 30 giugno ed entro il 30 settembre dell'anno di svolgimento dell'evento.

Il predetto importo dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta di pagamento. All'atto dell'avvenuto pagamento, il Politecnico invierà fattura debitamente quietanzata (art. 6, c.3, D.P.R. 633/72).

Analoghe modalità saranno utilizzate per il rimborso dei costi esterni eventualmente anticipati dal Politecnico.

Le richieste di pagamento e le fatture saranno inviate al Concessionario all'indirizzo PEC comunicato in fase di partecipazione alla gara.

17. Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzione Consip

In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, il Politecnico di Torino procederà alla risoluzione del contratto stipulato all'esito della presente procedura qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la fornitura ivi prevista si renda disponibile nell'ambito di una convenzione stipulata da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999, ovvero, dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 296/2006.

18. Codice di Comportamento del Politecnico di Torino

L'Affidatario ha preso visione degli obblighi di condotta previsti:

- nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62
- nel codice di comportamento di questa stazione appaltante
- nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

e dà atto di essere a conoscenza che predetti obblighi di condotta sono estesi, per quanto



compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

19. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

20. Spese contrattuali

Il presente Contratto, debitamente sottoscritto in forma elettronica, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, e art. 1, lettera b) della Tariffa Parte II del medesimo decreto. Sono a totale carico dell'Affidatario tutte le spese e gli oneri, presenti e futuri, anche a carattere fiscale, relativi e conseguenti al presente Atto, nessuno escluso.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.lgs. 36/2023, con la tabella di cui all'Allegato I.4, cui si rinvia, è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'Affidatario assolve al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

L'imposta di bollo per il presente contratto è fissata in € 120 ed è versata con le modalità telematiche definite dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate N. 22/E del 28 luglio 2023, cui si rinvia.

21. Obblighi di riservatezza

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

22. Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza

Il Politecnico di Torino è Titolare del trattamento dei dati personali, secondo le norme vigenti e per le finalità connesse al contratto. L'Affidatario, è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutte le attività svolte ai fini dell'erogazione del Servizio che comportino un trattamento di dati personali per conto dell'Ateneo, pertanto l'Affidatario è tenuto a:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;



- c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR in tema di sicurezza del trattamento;
- d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento ("Sub-Responsabile");
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- f) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento, restituisce al Titolare del trattamento i dati personali contenuti negli archivi informatici e cancella dai propri sistemi ed archivi elettronici e cartacei tutti i dati del Titolare del trattamento decorsi 6 mesi dalla data di cessazione del Contratto salvo che il diritto dell'Unione o nazionale preveda la conservazione dei dati stessi;
- h) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi dell'art. 28 del GDPR e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- i) tenere un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare;
- j) informare, tempestivamente, il Titolare (inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo ciso@pec.polito.it) di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR. La comunicazione al Titolare conterrà almeno le seguenti informazioni:
 - 1. la natura della violazione dei dati personali;
 - 2. la categoria degli interessati;
 - 3. contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - 4. interventi attuati o che si prevede di attuare.
- k) informa il Titolare, nel caso in cui il diritto dell'Unione o nazionale richieda il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico
- l) per quanto non espressamente previsto nel presente articolato, osservare la normativa europea e nazionale emanata in attuazione al GDPR (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) nonché i provvedimenti del Garante per la tutela dei dati personali.



**Politecnico
di Torino**

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto stipulato, fermo restando il risarcimento da parte dell'Impresa Aggiudicataria, di tutti i danni derivanti.

I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Ateneo
 - il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore
 - i dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it
 - per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.
 - il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) del Politecnico è contattabile all'indirizzo: dpo@polito.it;
- per l'impresa affidataria
 - il Responsabile del Trattamento dei dati è Cesop Communication S.r.l., contattabile all'indirizzo: privacy@cesop.it;
 - il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è Dott. Alessandro De Piccoli, contattabile all'indirizzo: dpo@cesop.it.

23. Controversie

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia o vertenza inerente all'esecuzione del contratto sarà decisa dal Foro di Torino.

24. Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'esecuzione

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è la dr.ssa Concetta Di Napoli

Il Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023 è il dr. Alessandro Gamalero.

25. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda alle norme del codice civile, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia ed al Capitolato Speciale d'Oneri accettato dall'Affidatario in fase di partecipazione alla procedura.

26. Allegati

Sono allegati al presente Atto, divenendone parte integrante e sostanziale, gli allegati di seguito descritti.

- Capitolato speciale;
- Offerta economica;

f.to: Mauro Cecchi



IL POLITECNICO DI TORINO,
Politecnico'AREA AGACON
di Torino
Mauro Cecchi -

Data: 17/02/2025 12:41:50 CET

PER CESOP COMMUNICATION S.r.l.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
- dott. Giuseppe Venier -

Firmato digitalmente da:

Venier Giuseppe

Firmato il 11/02/2025 12:30

Seriale Certificato: 3938570

Valido dal 18/10/2024 al 18/10/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Allegati

...OMISSIS...